

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

PREMESSA

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio adottato fin dal 2015 per gli enti locali che hanno avviato la sperimentazione contabile nell'esercizio 2014, completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP) e alle altre note predisposte.

Stante gli ampi contenuti già riportati nel DUP, approvato dal nostro Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28/09/2017 e presentato in Consiglio in data 06/03/2018, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi e rinviando al citato documento unico di programmazione per le parti in esso esplicitamente dettagliate, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata le stesse sono state dettagliatamente illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del DUP. Al quale si rinvia

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il seguente metodo di calcolo previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011:

- a) è stata scelta come metodologia di calcolo la media aritmetica del rapporto tra accertato ed incassato negli ultimi 5 anni e precisamente 2012.2013.2014.2015.2016;
- b) nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente;
- c) è stato calcolato il calcolo matematico a livello di singolo capitolo di entrata per tutti i capitoli di entrata del Titolo I e del Titolo III;
- d) le entrate tributarie (IMU, Tasi), sulla base dei nuovi principi contabili sono accertate per cassa e pertanto non richiedono l'accontonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- e) è stato escluso dal calcolo il capitolo di entrata da Addizionale Comunale IRPEF in quanto i dati inseriti in bilancio sono quelli che derivano da simulazione sul sito del Ministero e i capitoli del Fondo di Solidarietà per lo stesso motivo;
- f) è stato inserito nel bilancio di previsione 2018 un importo di FCDE nella misura del 75% per il 2018, 85% per il 2019 e 95% per il 2020 dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra riportati, come da indicazioni contenute nel Principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

Al bilancio a valenza triennale non è stato applicato l'avanzo di amministrazione nella sua componente vincolata.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) approvato.

Non e' stato redatto il programma operativo oo.pp.

SOCIETA' PARTECIPATE

Si riporta l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della quota di partecipazione posseduta:

A.T.A. S.p.A.	0,5%
TPL Linea S.r.l.	0,001%
CIRA S.R.L.	0,00236%